

LEGGE REGIONALE - 5 AGOSTO 1998, N° 32

Norme comportamentale per la raccolta di funghi epigei spontanei.

1) la raccolta dei funghi è ammessa nei giorni di:

**MARTEDI'
VENERDI'
SABATO
DOMENICA.**

2) i funghi vanno raccolti interi e puliti sommariamente sul posto di raccolta.

3) i funghi debbono essere trasportati in contenitori forati in modo da permettere alle spore di disseminarsi sul terreno anche durante il trasporto. Sono vietati i contenitori in plastica.

4) la quantità massima di raccolta è di Kg. 3, a meno che un unico esemplare o un unico cespo non superi tale peso. E' vietato raccogliere l'amanita cesarea (ovulo) ancora chiuso.

5) la raccolta è permessa solo ai raccoglitori in possesso del tesserino rilasciato dall'Ente preposto.

6) il tesserino è strettamente personale e non è cedibile a terzi.

7) chi è sorpreso con una quantità di funghi superiore a quella consentita (Kg. 3) è punito con una ammenda da £. 100.000 a 200.000 e con il sequestro dei funghi in eccedenza.

8) chi è sprovvisto di tesserino è punito con l'ammenda da £. 200.000 a £. 600.000.

nota per quanto concerne il tesserino, la disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2000, le altre norme sono già in vigore.